



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 36 del 16 Settembre 2020

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 31.08.2020, N. 29

Nomina Revisore legale Ater di Pescara..... 5

Decreto 08.09.2020, N. 30

Nomina Revisore legale dell'Arta..... 13

RISOLUZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

I COMMISSIONE

“Bilancio, Affari generali e Istituzionali”

RISOLUZIONE 05.08.2020, N. 13

Progetto di Legge n. 71/2019 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e succ. modificazioni – Copertura finanziaria degli impegni derivanti da parte di Regione Abruzzo” 21

II COMMISSIONE

“TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE”

RISOLUZIONE 23.07.2020, N. 23

“Gestione dell'emergenza autostradale del tratto abruzzese della A 14” 24

RISOLUZIONE 30.07.2020, N. 24

Strada Statale 16 Adriatica – Disposizioni urgenti tese a favorire la presa in carico del tratto dal Km 431+700 al km 437+940 ad opera di ANAS..... 27

V COMMISSIONE

“SALUTE, SICUREZZA SOCIALE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO”

RISOLUZIONE 04.08.2020, N. 35

“Disposizioni urgenti a favore delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti dei servizi mensa, di pulizia e assistenza scolastica per i disabili nelle scuole della Regione Abruzzo” 31

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 03.09.2020, N. DPC025/217

Cava di ghiaia in località “Piano Delfico” – Comune di TERAMO. Ditta CO.GE.PA. srl con sede in Via S. Gabriele, 6 (TE) L. n. 241/90 s.m.i., art. 10-bis e L.R. n. 54/83 s.m.i., art. 22 - lett. c) Decadenza provvedimento di coltivazione..... 34

DETERMINAZIONE 03 09.2020, N. DPC025/219

Richiesta di variante per riutilizzo di sabbie decantate da dragaggio area portuale presso ns sito destinato al riutilizzo ambientale di cui all'autorizzazione n° 54/15 del 01.12.2015 sito in C.da Pian di Mare - Comune di Villamagna (CH). Provvedimento di rigetto..... 35

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 08.09.2020, N. DPG007/205

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 -covid-19. Autorizzazione di concessione e pagamento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle aziende interessate - (rif. verbale cicas del 30.03.2020)..... 36

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE – SEDE DI PESCARA

Comune di San Salvo (CH) - foglio di mappa nn. 1 e 2- SV. Z attivita' previste dall'art. 6 C. 2BIS D.L. 80/2004 e s.m.i. Elenco Risultanze Catastali..... 42

COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 26.02.2020: Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.) "BONE NOVELLE", ex art. 27 LR. n. 18/1983 - Proponente: Avv. Deborah Visconti — Approvazione ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 18/1983..... 53

COMUNE DI PESCARA

Avviso di deposito: "Piano Urbano della Mobilità Sostenibile" - Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ex artt.13 e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. (c.d. TU Ambiente)..... 54

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Deliberazione del Consiglio Comunale del 27.05.2020, n. 9: Modifica dello Statuto Comunale per prevedere la figura del Presidente del Consiglio..... 55

Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 16.07.2020 - Approvazione definitiva Adeguamento delle NTA in variante al PDMC vigente in recepimento della LR 7/2019. 63

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. in riferimento al bando di concorso generale - anno 2018 - L.R. n. 96/96 e ss.mm. e il..... 64

COMUNE DI TOSSICIA

Deliberazione del Consiglio Comunale dell'11.08.2020, n. 23: Variante parziale al PRE ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010..... 66

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 31.08.2020, N. 29

Nomina Revisore legale Ater di Pescara.



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

Decreto n. 29/2020

VISTO l'art. 21 della L.R.21 luglio 1999 n. 44 "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" che prevede che "La revisione legale dell'ATER e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalit  di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis, come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto pu  essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.",
- l'art. 5 bis, comma 1, "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235"
- l'art. 5 bis, comma 3, "In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonch  ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale".
- l'art. 5 bis, comma 5 "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale";

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "La Conferenza dei capigruppo, all'unanimita', pu  delegare le nomine di cui al

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ATER di Pescara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 35 del 19 luglio 2016, è scaduto;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- APL/AIE n. 49 del 6 giugno 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ATER di Pescara, pubblicata sul BURAT ordinario n. 23 del 12.06.2019;
- APL/AIE n. 53 del 4 luglio 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ATER di Pescara, a seguito della modifica della L.R. 14/2019 all'art.5 comma 1 bis, della L.R. 4/2009 e pubblicata sul BURAT speciale n. 120 del 12.07.2019;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dai suddetti Avvisi pubblici;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la designazione comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 99/SEGR del 28/8/2020 per gli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che Rocco De Marco, scelto tra coloro che hanno presentato domanda in base agli avvisi sopra richiamati, è iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 146826, ed è in possesso di adeguata competenza ed esperienza a poter svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ATER di Pescara;

DATO ATTO che:

- il designato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico a Revisore legale dell'ATER di Pescara, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 8779 del 31/08/2020 e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni;
- che la dichiarazione relativa al Dlgs 39/2013 è stata trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n.8496 del 1/09/2020;



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n. 8558 del 2/9/2020 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dal designato;

VISTO l'art. 21, della L.R. n. 44/1999 ed, in particolare, il:

- *comma 2*, secondo cui *"Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui e' destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda"*;
- *comma 3*, secondo il quale *"Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge.*

RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore legale dell'ATER di Pescara.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- **di nominare** De Marco Rocco Revisore legale dell'ATER di Pescara;
- **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.R.44/1999 decorrenti dalla data del presente decreto;
 - il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Legale sono disciplinati dall'art. 21, comma 3 della L.R. n. 44/1999;
 - il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ATER di Pescara, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 e 5 ter, della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
 - la dichiarazione resa ai fini della nomina, di cui al D.Lgs 39/2013, è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;



CONSIGLIO REGIONALE*Il Presidente*

- **di comunicare** il presente decreto al Revisore legale nominato;
- **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;
- **di trasmettere** il presente decreto, per quanto di competenza, all'ATER di Pescara e, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta regionale;
- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila 08/09/2020


Lorenzo Sospiri

Segue Allegato

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE ATER PESCARA
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a DE MARCO ROCCO nato/a a _____ il _____
 residente a _____ Via /P.zza _____
 tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...);

c) con la carica di **presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione**, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data PELICANA, 31/08/2020

Il dichiarante

[Redacted signature area]

Decreto 08.09.2020, N. 30

Nomina Revisore legale dell'Arta.

CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

Decreto n. 30/2020

VISTA la L.R.29 luglio 1998 n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" ed, in particolare:

- l'art. 9, comma 1, della che prevede tra gli organi dell'ARTA il Revisore legale;
- l'art. 11, comma 1, della L.R. 64/1998 secondo cui "La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni."

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" ed, in particolare gli articoli:

- 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, **oppure** ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235"
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale".

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”*;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”*;

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ARTA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 37 del 19 luglio 2016, è scaduto e deve essere rinominato;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- APL/AIE n. 49 del 6 giugno 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ARTA, pubblicata sul BURAT ordinario n. 23 del 12.06.2019;
- APL/AIE n. 53 del 4 luglio 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ARTA, a seguito della modifica della L.R. 14/2019 all'art.5 comma 1 bis della L.R. 4/2009 e pubblicata sul BURAT speciale n. 120 del 12.07.2019;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dai suddetti Avvisi pubblici;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo consiliari comunicate al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 99/SEGR del 28.08.2020 per gli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che Claudio Daventura, scelto tra coloro che hanno presentato domanda in base agli avvisi sopra richiamati, è iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 84301, ed è in possesso di adeguata competenza ed esperienza a poter svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ARTA;

DATO ATTO che:

- il designato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore dell'ARTA, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 8498 dell'1/9/2020 e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni;
- che la dichiarazione relativa al Dlgs 39/2013 è stata trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n. 8557 del 2/09/2020;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n. 8613 del 4/9/2020 ha condiviso le risultanze istruttorie svolte dal Servizio Affari

Istituzionali sia sotto il profilo dell'analisi di inconferibilità che di incompatibilità dell'incarico da conferire rispetto alle cariche ricoperte dal soggetto designato;

VISTO l'art. 11, della L.R. n. 64/1998 ed in particolare il:

- comma 2: *Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'A.R.T.A in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predisporre una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.*

- comma 3: *Il Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione nonché con gli Uffici di controllo interno dell'Agenzia, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.*

- comma 4: *Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno dell'Agenzia.*

- comma 5: *Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.;*

- comma 6: *Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.*

RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore legale dell'ARTA

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- **di nominare** Davenport Claudio Revisore legale dell'ARTA ;

- **di dare atto** che:

- il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R.64/1998;
- il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Legale sono disciplinati dall'art. 11, comma 6 della L.R. n. 64/1998;
- il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ARTA, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;

- **di comunicare** il presente decreto al nominato;
- **di disporre:** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;
- **di trasmettere** il presente decreto, per quanto di competenza all'ARTA e per opportuna conoscenza al Presidente della Giunta regionale;
- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila 08/05/2020


Lorenzo Sospiri

Segue Allegato

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilit  e incompatibilit  di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalit  nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFIRIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE ARTA
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a HAVENTURA CLAUDIO nato/a a _____ il
04-12-1959 residente a _____ Via/P.zza _____ n. _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilit 

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilit  ed incompatibilit , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilit :

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilit  di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attivit  professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilit  di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

- I. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) (...)

b) (...)

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data MONTESILVANO, li 01.09.2020

Il dichiarante

RISOLUZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

I COMMISSIONE

"Bilancio, Affari generali e Istituzionali"

RISOLUZIONE 05.08.2020, N. 13

Progetto di Legge n. 71/2019 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e succ. modificazioni - Copertura finanziaria degli impegni derivanti da parte di Regione Abruzzo"

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

I COMMISSIONE

"Bilancio, Affari generali e Istituzionali"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2020

Presidente: Vincenzo D'Incecco
Consigliere Segretario: Daniele D'Amario

	ASS.		ASS.
<i>BLASIOLI Antonio</i>		<i>MONTEPARA Fabrizio</i>	
<i>D'AMARIO Daniele</i>		<i>PAOLUCCI Silvio</i>	
<i>DI BENEDETTO Americo</i>		<i>PETTINARI Domenico</i>	
<i>D'INCECCO Vincenzo</i>		<i>SANTANGELO Roberto</i>	
<i>DI MATTEO Emiliano</i>	x	<i>SCOCCIA Marianna</i>	
<i>MARCOVECCHIO Manuele</i>		<i>TAGLIERI Sclocchi Francesco</i>	
<i>MARCOZZI Sara</i>		<i>TESTA Guerino</i>	
<i>MARIANI Sandro</i>			

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: D'Incecco più delega Di Matteo, Quagliari delegato da Testa.

RISOLUZIONE N. 13/Prima Commissione

OGGETTO: <<Progetto di Legge n. 71/2019 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e succ. modificazioni - Copertura finanziaria degli impegni derivanti da parte di Regione Abruzzo">>

LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 13 del 30 luglio 2020 a firma dei Cons. Fedele, Taglieri, Smargiassi, Pettinari, D’Incecco, Marcovecchio, Montepara, Marcozzi e Stella recante <<Progetto di Legge n. 71/2019 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e succ. modificazioni – Copertura finanziaria degli impegni derivanti da parte di Regione Abruzzo”>>

Udita l’illustrazione del proponente;

Visto l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

all’unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: D’Incecco più delega Di Matteo, Montepara, Marcovecchio, D’Amario Testa, Marcozzi, Pettinari e Blasioli.

L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

Premesso che:

- con il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” è stata attuata su tutto il territorio nazionale la Riforma della geografia giudiziaria;
- la riforma ha comportato la chiusura di 30 Tribunali, con relative Procure della Repubblica e 220 sezioni distaccate di Tribunali su tutto il territorio nazionale. In Abruzzo, detta Riforma, ha disposto la chiusura dei Tribunali e delle Procure della Repubblica di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, chiusura successivamente differita al 14 settembre 2022;
- l’esame attento delle realtà che caratterizzano le citate circoscrizioni giudiziarie, mette in luce come dalla Riforma derivi la compressione del Diritto alla tutela giurisdizionale per circa 420.000 Cittadini abruzzesi, pari a quasi un terzo della popolazione regionale;
- risulta di particolare importanza anche il fenomeno dell’infiltrazione delle criminalità organizzate nel tessuto economico e sociale abruzzese ed, in particolar modo, proprio in quei territori che costituiscono la parte sud della Regione Abruzzo. La citata Riforma, infatti, facendo coincidere le nuove circoscrizioni giudiziarie con le attuali Province, produce nei fatti un vuoto di Giustizia nei territori a confine con il basso Lazio, la Campania e il Molise, ovvero quelle zone dove si registra un’attività sempre crescente delle mafie.

Premesso altresì che:

- il comma 4 bis, dell’art. 8 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, prevede la possibilità di sottoscrivere una convenzione fra il Ministro della Giustizia e la Regione richiedente tesa ad attuare una gestione sperimentale dei presidi di giustizia soppressi al fine di ripristinare le relative funzioni giudiziarie già svolte;
- il richiamato comma 4 bis, dell’art. 8 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, pur prevedendo la possibilità di attivare una gestione sperimentale dei presidi soppressi, non chiarisce nel dettaglio quale sia l’iter che la Regione richiedente debba seguire per addivenire alla sottoscrizione della relativa convenzione;
- il PdL n. 71/2019, attualmente in fase di trattazione in seno alla I commissione permanente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, intende rimettere all’esame delle Camere una modifica della normativa richiamata al fine proprio di meglio definire la procedura per la sottoscrizione della convenzione necessaria per la gestione sperimentale, attraverso l’esercizio della potestà legislativa riconosciuta al Consiglio regionale ex art. 121 della Costituzione italiana;

Considerato che le modifiche che il PdL n. 71/2019 intende proporre al vaglio delle Camere stabiliscono il procedimento con il quale attivare la convenzione con il Ministro di Giustizia e ripartire le spese per il funzionamento dei Tribunali fra lo Stato e la Regione richiedente;

Tenuto conto che in sede di audizione, durante i lavori della I commissione del Consiglio regionale sul PdL 71/2019, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e i Presidenti dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, hanno rappresentato che il costo dei servizi, delle utenze e delle spese in generale, di cui dovrebbe farsi carico la Regione Abruzzo a valle della sottoscrizione della convenzione, si aggira, come stima e per tutti e quattro i presidi, intorno ad € 1.000.000 l'anno; lasciando eventualmente la parte residuante del costo effettivo a carico dei Comuni delle circoscrizioni giudiziarie di riferimento;

Tenuto altresì conto che l'impegno finanziario da parte della Regione Abruzzo è di per sé necessario per la sottoscrizione e successiva attuazione della convenzione e che gli Enti Locali coinvolti difficilmente sarebbero in grado di far fronte da soli agli importi richiesti, rendendo di fatto impossibile la sottoscrizione della convenzione e quindi inutili le modifiche proposte al D.Lgs n.155/2012;

Considerato che anche sul piano politico ed in funzione della successiva fase di trattazione da parte delle Camere, risulta essere utile e necessario che il Governo regionale assuma ufficialmente l'impegno di trovare le coperture finanziarie necessarie per farsi carico delle spese derivanti dalla sottoscrizione della convenzione;

Ritenuto infine necessario, alla luce di quanto esposto in precedenza, che anche la Regione Abruzzo si faccia parte attiva nella lunga battaglia che, fin dal 2012, i territori colpiti dalla soppressione dei presidi di giustizia portano avanti a tutti i livelli istituzionali;

per tutto quanto esposto in narrativa

IMPEGNA


il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente:

- a prevedere, nel corso delle future programmazioni finanziarie della Regione Abruzzo, la copertura delle spese derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al PdL n. 71/2019, presumibilmente stimabili in € 1.000.000 per il 2021 e per ogni successivo anno di programmazione;
- ad attivarsi prontamente per l'avvio delle procedure necessarie per la sottoscrizione della richiamata convenzione, sia nell'ipotesi in cui le modifiche proposte dal Consiglio regionale dell'Abruzzo alla normativa di riferimento dovessero essere recepite dalle Camere, sia nell'ipotesi in cui si dovesse procedere esclusivamente a norma di quanto è già disposto dal comma 4 bis, art. 8 D.Lgs n. 155/2012.

F.to
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Daniele D'Amario



F.to
IL PRESIDENTE
Vincenzo D'Incecco



II COMMISSIONE
 "TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE"

RISOLUZIONE 23.07.2020, N. 23

"Gestione dell'emergenza autostradale del tratto abruzzese della A 14"

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

II COMMISSIONE
 "Territorio, Ambiente e Infrastrutture"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2020

Presidente: Manuele Marcovecchio

Consigliere Segretario: Luca De Renzis assente. Funge da Segretario il Consigliere Mario Quagliari che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, ne ha i requisiti.

	ASS.		ASS.
<i>BLASIOLI Antonio</i>		<i>FEDELE Giorgio</i>	
<i>CIPOLLETTI Marco</i>		<i>MARCOVECCHIO Manuele</i>	
<i>D'ANNUNTIIS Umberto</i>		<i>QUAGLIERI Mario</i>	
<i>D'INCECCO Vincenzo</i>		<i>SANTANGELO Roberto</i>	X
<i>DE RENZIS Luca</i>	X	<i>SCOCCIA Marianna</i>	X
<i>DI BENEDETTO Americo</i>		<i>STELLA Barbara</i>	
<i>DI MATTEO Emiliano</i>		<i>PIETRUCCI</i>	

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Marcovecchio più delega De Renzis.

RISOLUZIONE N 23/Seconda Commissione

OGGETTO: "Gestione dell'emergenza autostradale del tratto abruzzese della A 14"

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 23 del 15 luglio 2020 a firma dei Cons. Quaresimale, Di Matteo, Di Gianvittorio, D'Incecco, Marcovecchio, Montepara recante "Gestione dell'emergenza autostradale del tratto abruzzese della A 14"

Udita l'illustrazione del proponente;

Visto l'Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

a maggioranza dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio più delega De Renzis, D'Incecco, Di Matteo, D'Annunziis e Quagliari.

Si sono astenuti i Consiglieri: Fedele, Stella, Cipolletti.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

Premesso che:

- Ormai da diversi mesi il tratto abruzzese della A14 è interessato da restringimenti di carreggiata, chiusure di caselli, divieti di transito per mezzi pesanti, chiusure di tratti autostradali ecc... anche a seguito delle misure adottate dalla Magistratura che, oltre a far emergere gravi lacune nella manutenzione ed anche nella progettazione autostradale (com'è noto in Abruzzo manca la terza corsia), ha determinato un autentico disastro ambientale ed economico per la nostra Regione;
- Di fatto il tratto nevralgico dell'economia abruzzese, con centri commerciali, attività industriali ma anche di grande rilevanza turistica, è stato colpito in modo devastante: le file chilometriche di Tir ed automobili provocano danni ingenti sotto ogni profilo, dai danni al manto stradale, all'inquinamento acustico e dell'aria, alla sicurezza dei cittadini, alle difficoltà per le imprese locali, con particolare riferimento a quelle turistiche;
- Il Governo deve dunque prendere atto che la situazione in Abruzzo assume sempre più i connotati emergenziali sotto il profilo ambientale, sanitario, di circolazione dei mezzi e per la sicurezza dei cittadini. Il tutto con gravissimi danni per l'economia ed il turismo delle zone interessate;
- Allo stato la situazione si è ancor più aggravata in relazione alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza Covid con i (pochi) turisti scoraggiati dal programmare soggiorni in Abruzzo sia per la difficoltà di arrivo sia per i disagi quotidiani che tale incresciosa situazione determina;
- Vane risultano ad oggi tutte le proteste di cittadini ed istituzioni, come se in sede governativa le sorti di una regione come l'Abruzzo, che da anni subisce eventi calamitosi che le hanno inferto ferite profonde e difficilmente rimarginabili, non siano minimamente considerate;
- Allo stato la Regione ed i Comuni interessati sono stati lasciati soli a gestire un'emergenza (le cui responsabilità verranno accertate nelle sedi competenti) che è senz'alto di carattere nazionale sia in

ragione dell'entità dei danni subiti e subendi non solo in sede locale, ma anche per l'intero sistema dei trasporti e degli autoveicoli costretti ad interminabili code;

- E' dunque necessario invertire da subito la rotta ponendo fine immediatamente alla grave situazione di crisi in atto, con l'attivazione di tutte le procedure speciali che il caso richiede;

Rilevato che:

- Tra le varie emergenze di cui può e deve occuparsi il sistema di protezione civile nazionale vi è senz'altro quello delle emergenze per rischi ambientali, sanitari, tecnologici e dei trasporti;

- Nel caso di cui trattasi lo stato di emergenza è causato da eventi comunque ascrivibili all'opera ovvero all'omissione di opere da parte dell'uomo, fattispecie contemplata dal codice della Protezione Civile;

- Ancor più le Regioni, ove ne ricorrano i requisiti –come nel caso in esame-, sono tenute ad attivare le procedure previste dall'art. 25 della legge 1/2018 (Codice della Protezione Civile) in relazione alla grave situazione determinatasi, con richiesta al Governo di dichiarazione dello stato di emergenza;

Tanto premesso e rilevato

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale ad attivare le procedure di cui all'art. 25 della legge n. 1/2018 (Codice di Protezione Civile) deliberando la richiesta per il riconoscimento dello stato di emergenza in relazione ai fatti di cui in premessa, con espressa richiesta della nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'emergenza autostradale del tratto abruzzese della A14, dotandolo delle risorse e dei poteri necessari per garantire da subito la riattivazione dell'ordinario traffico di veicoli ed autocarri nell'intera tratta regionale.

F.to
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Mario Quagliari

F.to
IL PRESIDENTE
Manuele Marcovecchio



RISOLUZIONE 30.07.2020, N. 24

Strada Statale 16 Adriatica – Disposizioni urgenti tese a favorire la presa in carico del tratto dal Km 431+700 al km 437+940 ad opera di ANAS.**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO****II COMMISSIONE**

"Territorio, Ambiente e Infrastrutture"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2020

Presidente: Manuele Marcovecchio

Consigliere Segretario: Luca De Renzis assente. Funge da Segretario il Consigliere Roberto Santangelo che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, ne ha i requisiti.

	ASS.		ASS.
BLASIOLI Antonio		FEDELE Giorgio	
CIPOLLETTI Marco		MARCOVECCHIO Manuele	
D'ANNUNTIIS Umberto		QUAGLIERI Mario	X
D'INCECCO Vincenzo		SANTANGELO Roberto	
DE RENZIS Luca	X	SCOCCIA Marianna	X
DI BENEDETTO Americo		STELLA Barbara	
DI MATTEO Emiliano	X	PIETRUCCI	

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Marcovecchio più delega De Renzis, D'Incecco più delega Di Matteo, Quagliari delegato da Testa.

RISOLUZIONE N 24/Seconda Commissione

OGGETTO Strada Statale 16 Adriatica – Disposizioni urgenti tese a favorire la presa in carico del tratto dal Km 431+700 al km 437+940 ad opera di ANAS.

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 24 del 29 luglio 2020 a firma del Consigliere Pepe recante “Strada Statale 16 Adriatica – Disposizioni urgenti tese a favorire la presa in carico del tratto dal Km 431+700 al km 437+940 ad opera di ANAS.”;

Udita l’illustrazione del proponente;

Visto l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

all’unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio più delega De Renzis, D’Incecco più delega Di Matteo, D’Annunziis, Testa delegato da Quagliari, Santangelo, Fedele, Stella, Cipoletti, Di Benedetto, Blasioli e Pietrucci.

L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

Premesso che:

- a seguito dell'adozione di provvedimenti giudiziari, da diversi mesi, il tratto abruzzese della A14, gestita da Autostrade per l’Italia, è interessato da restringimenti di carreggiata, divieti di transito per i mezzi pesanti, chiusure di caselli autostradali;
- i sequestri sulla A14 stanno causando una generalizzata paralisi sulla dorsale adriatica con ricadute negative sul tessuto socio economico in quanto, il traffico veicolare, è riversato sulla Strada Statale 16 e sulla viabilità ordinaria;
- sono diversi i tratti di Strada Statale 16 di competenza gestionale diretta dei Comuni;
- l'uso della rete autostradale è un servizio fondamentale sia per tutte quelle aziende che compiono trasporto di merci su gomma, da cui l'Italia è fortemente interessata, e che ogni giorno si adoperano per rispettare i tempi di consegna, sia per tutti coloro che utilizzano quotidianamente l'A14 per recarsi sul posto di lavoro o per esigenze di qualsiasi altra natura;
- la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato, così come disposto dall'articolo 1 del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Evidenziato che

- i mezzi pesanti che quotidianamente si riversano sul tratto urbano della Strada Statale 16, stanno causando notevoli disagi alle popolazioni residenti sia sotto l'aspetto delle ricadute sulla salute dei cittadini in tema di qualità dell'aria e di inquinamento acustico, sia con ripercussioni negative anche sulle attività economiche e commerciali e sia, sulla stessa rete viaria dove, la pavimentazione delle strade interessate dal passaggio dai Tir risulta notevolmente danneggiata;
- il percorso urbano della Strada Statale 16 non è idoneo, né predisposto per il passaggio in sicurezza di migliaia di mezzi pesanti;
- secondo i dati riportati da testate giornalistiche regionali, sono stati registrati, nel tratto ricompreso il Comune di Silvi, oltre 18mila transiti giornalieri di mezzi di ogni tipo, con forte presenza di mezzi pesanti;
- tutte le Amministrazioni Locali interessate stanno denunciando, pubblicamente, a più riprese, la situazione di emergenza e di preoccupazione relativa alla salubrità dell'aria, all'inquinamento acustico e alla sicurezza di pedoni e automobilisti;
- il Comune di Silvi, non ha nessuna alternativa viaria in grado di poter decongestionare il traffico;
- la rete viaria, a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, risulta notevolmente danneggiata;
- nello specifico del territorio di Silvi, 7 Km di Strada Statale 16, "Via Roma", sono di competenza gestionale proprio del Comune;

Considerato che:

- l'assorbimento da parte di ANAS Spa, delle arterie gestite dai Comuni è auspicabile in quanto l'Azienda nazionale delle strade dispone di risorse economiche, uomini e mezzi capaci di garantire elevati standard di sicurezza e di sostenibilità;
- ricomprendere nella gestione di ANAS Spa, il tratto di 7 Km, oggi patrimonio del Comune di Silvi, porterebbe un impatto positivo anche in ordine ad ulteriori progetti viari come la realizzazione della "Variante collinare";

il Consiglio Regionale**IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA:**

- a porre in essere nei confronti del Governo nazionale, in particolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e di ANAS Spa, tutte le iniziative necessarie affinché il tratto della Strada Statale 16 Adriatica, dal Km 431+700 al Km 437+940, per il tempo strettamente necessario alla soluzione della emergenza sopra rappresentata, sia preso in carico nella gestione di ANAS Spa.

F.to

IL CONSIGLIERE SEGRETARIORoberto Santangelo


F.to

IL PRESIDENTEManuele Marcovecchio


V COMMISSIONE

"SALUTE, SICUREZZA SOCIALE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO"

RISOLUZIONE 04.08.2020, N. 35

"Disposizioni urgenti a favore delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti dei servizi mensa, di pulizia e assistenza scolastica per i disabili nelle scuole della Regione Abruzzo"**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

V COMMISSIONE

"Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro"

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2020

Presidente: Mario Quagliari

Consigliere Segretario: Simone Angelosante assente. Funge da Segretario il Consigliere Fabrizio Montepara che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, ne ha i requisiti.

	ASS.		ASS.
Angelosante A. Simone	x	Pietrucci Pierpaolo	x
Blasioli Antonio		Quagliari Mario	
Cipolletti Marco		Quaresimale Pietro	
D'Amario Daniele		Santangelo Roberto	x
Di Benedetto Americo		Scoccia Marianna	x
La Porta Antonietta		Smargiassi Pietro	
Mariani Sandro		Stella Barbara	
Montepara Fabrizio		Taglieri Sclocchi Francesco	
Pepe Dino			

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Montepara più delega Angelosante, La Porta più delega Quaresimale, Paolucci delegato da Pietrucci.

RISOLUZIONE N. 35/Quinta Commissione

OGGETTO: "Disposizioni urgenti a favore delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti dei servizi mensa, di pulizia e assistenza scolastica per i disabili nelle scuole della Regione Abruzzo"

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 35 del 3 agosto 2020 a firma del Consigliere Pepe recante: “Disposizioni urgenti a favore delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti dei servizi mensa, di pulizia e assistenza scolastica per i disabili nelle scuole della Regione Abruzzo”;

Udita l’illustrazione del proponente;

Visto l’art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

all’unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i consiglieri: Quagliari, Montepara più delega Angelosante, La Porta più delega Quaresimale, D’Amario, Smargiassi, Stella, Cipolletti, Taglieri, Di Benedetto, Pepe, Mariani, Blasioli.

L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

Premesso che:

- a partire dai primi giorni di marzo 2020, le misure di contenimento della pandemia da COVID-19, hanno determinato la sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche e con esse i servizi delle mense scolastiche, i servizi di pulizia oltre ai servizi di assistenza scolastica per i disabili;
- ad oggi i servizi relativi alla gestione delle mense, delle pulizie e all’assistenza scolastica per i disabili delle scuole risultano ancora gestiti attraverso il ricorso agli appalti;
- da quasi cinque mesi, circa 2.000 lavoratori, impegnati in tali appalti, hanno sospeso l’attività lavorativa attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Evidenziato che:

- al blocco dell’attività causata dall’epidemia, si è sovrapposta, inoltre, la consueta sospensione estiva dei rapporti di lavoro;
- il personale impiegato in tali appalti, di norma, ha un rapporto di lavoro part-time “ciclico involontario” che prevede l’interruzione del contratto nei mesi estivi dove le scuole restano chiuse;
- tale circostanza, tecnicamente, esclude i lavoratori citati da ogni possibilità di accesso ad ammortizzatori sociali, compresa la Naspi, con la conseguenza che tali lavoratori restano privi di qualsivoglia sostegno economico;
- per la tipicità delle loro mansioni, questi lavoratori, hanno contratti di poche ore settimanali e retribuzioni estremamente ridotte;

- la grave crisi economica è ulteriormente marcata dal fatto che, i lavoratori in questione, hanno ricevuto in ritardo il pagamento delle indennità di cassa integrazione o assegno ordinario e, ad oggi, devono ancora percepire gran parte delle somme;
- le segreterie territoriali di FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTUCS più volte hanno sollecitato alle istituzioni nazionali e regionali, la necessità di individuare strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che operano in tale ambito.

Considerato inoltre che:

- tale fenomeno, sebbene abbia portata nazionale, incide in Abruzzo in maniera consistente: nella nostra Regione infatti, i lavoratori interessati sono circa 2.000 e le conseguenze sociali di questa crisi risultano ancora più gravi se si considera che la composizione della platea di riferimento vede la componente femminile rappresentare oltre l'80% del totale degli occupati, con circa il 50% dei lavoratori con una età media di oltre 50 anni, in un settore che conta, positivamente, circa il 90% degli occupati con contratto a tempo indeterminato, seppur con contratti part-time.

Riscontrata:

- la necessità di un intervento volto a riconoscere ai suddetti lavoratori un'indennità speciale per garantire loro un sostegno economico;

Accertato:

- che la Regione Abruzzo, può collocare, nell'ambito delle misure eccezionali attivate per far fronte alle problematiche emerse a causa dell'emergenza Covid 19 un proprio specifico intervento economico.

il Consiglio Regionale,**IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA:**

- ✓ a prevedere con la massima tempestività, un intervento specifico della Regione Abruzzo, che consenta di riconoscere, in questa fase, e per le motivazioni richiamate in narrativa, un sussidio "una tantum" non inferiore a 500,00, Euro per i tre mesi di sospensione estiva, ai lavoratori e alle lavoratrici delle mense, delle pulizie scolastiche e dei servizi di assistenza scolastica per i disabili sospesi dal rapporto di lavoro e privi di qualsivoglia strumento di sostegno al reddito messo a disposizione dalla normativa vigente.

F.to
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Fabrizio Montepara



F.to
IL PRESIDENTE
Mario Quagliari



DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 03.09.2020, N. DPC025/217

Cava di ghiaia in località "Piano Delfico" – Comune di TERAMO. Ditta CO.GE.PA. srl con sede in Via S. Gabriele, 6 (TE) L. n. 241/90 s.m.i., art. 10-bis e L.R. n. 54/83 s.m.i., art. 22 - lett. c) Decadenza provvedimento di coltivazione.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
 UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE N. DPC025/217

del 3 settembre 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

Oggetto: Cava di ghiaia in località "Piano Delfico" – Comune di TERAMO.
 Ditta CO.GE.PA. srl con sede in Via S. Gabriele, 6 (TE)
 L. n. 241/90 s.m.i., art. 10-bis e L.R. n. 54/83 s.m.i., art. 22 - lett. c)
Decadenza provvedimento di coltivazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

O M I S S I S

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- a) la decadenza del titolo minerario contenuto nella Determinazione regionale n. DPC025/392 del 23.11.2018, per la coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Piano Delfico" del Comune di TERAMO individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa n.50 particelle nn.1089 - 1201 - 1215 - 1218 - 1199 - 1214 - 1219 - 1226 - 1269 - 1071 - 1217 - 1200 - 1220 - 1225, nei confronti della ditta CO.GE.PA. srl con sede legale in via S. Gabriele, 6 Castellalto (TE);
- b) la trasmissione del presente Provvedimento:
 - alla Ditta interessata CO.GE.PA. srl
 - al Comando Carabinieri - Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Teramo;
 - all'Amministrazione Comunale di Teramo;
- c) la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico di Regione Abruzzo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore
 Geom. Raffaele Colantoni
 (Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
 Dott. Giovanni Cantone
 (Firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 Dott.ssa Iris Flacco
 (FIRMATO DIGITALMENTE)

DETERMINAZIONE 03 09.2020, N. DPC025/219

Richiesta di variante per riutilizzo di sabbie decantate da dragaggio area portuale presso ns sito destinato al riutilizzo ambientale di cui all'autorizzazione n° 54/15 del 01.12.2015 sito in C.da Pian di Mare - Comune di Villamagna (CH). Provvedimento di rigetto



DETERMINAZIONE n. DPC025/219

del 3 settembre 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

Oggetto: Richiesta di variante per riutilizzo di sabbie decantate da dragaggio area portuale presso ns sito destinato al riutilizzo ambientale di cui all'autorizzazione n° 54/15 del 01.12.2015 sito in C.da Pian di Mare - Comune di Villamagna (CH).
Provvedimento di rigetto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

O M I S S I S

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- a) il rigetto della richiesta trasmessa dalla Ditta F.lli Adezio S.r.l. in data 13/08/2020 ed acquisita agli atti regionali in data 14/08/2020 con Prot. n. 245973/20;
- b) la trasmissione del presente Provvedimento:
 - alla Ditta interessata F.lli Adezio S.r.l.
 - al Servizio Gestione Rifiuti
 - al Servizio Valutazioni Ambientali
- c) la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico di Regione Abruzzo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Iris Flacco
FIRMATO DIGITALMENTE

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 08.09.2020, N. DPG007/205

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 -covid-19. Autorizzazione di concessione e pagamento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle aziende interessate - (rif. verbale cicas del 30.03.2020).



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 205/DPG007 del 08/09/2020

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE - DPG

SERVIZIO LAVORO – DPG007

UFFICIO AMMORTIZZATORI SOCIALI

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 22 -COVID-19. AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN FAVORE DELLE AZIENDE INTERESSATE - (RIF. VERBALE CICAS DEL 30/03/2020).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- L'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27, del 24/04/2020, come modificato dall'art. 70 del decreto legge n. 34/2000, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, del 17 giugno 2020, n.77, ad oggetto "Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga", che, al comma 1, dispone che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. L'art. 41 del D.L. 08/04/2020, n. 23, convertito in legge n. 40, del 05/06/2020, al comma 2, relativamente alla concessione della cassa integrazione in deroga, dispone che "le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020; al medesimo articolo, comma 3, dispone che "Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.
- Il D.L. n. 34, del 19/05/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma1, del 17 giugno 2020, n.77, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il D. L. n. 104, del 14/08/2020, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 0000003, del 24 marzo 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.293,20 milioni di euro (milleduecentonovantatremilioniduecentomila/00), quale prima quota di riparto delle risorse di cui all'art. 22,

comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a 27.157.200,00 (ventisettemilionicentocinquantasettemiladuecento/00) per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi.

- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 0000005, del 24 aprile 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 1.698.036.112,00 di euro (unmiliardoseicentonovanottomilionitrentaseimilacentododici/00), quale seconda quota di riparto delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a € 30.592.800,00,00 (trentamilionicinquecentonovantaduemilaottocento/00), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 0000010, del 10 luglio 2020, di assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni, pari a 188.760.111,00 di euro (centottantottomilionisettecentosessantamilaacentoundici/00), quale terza quota di riparto delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l'anno 2020, che ha assegnato alla Regione Abruzzo risorse finanziarie pari a € 907.000,00 (novecentosetteemila/00), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati ai sensi del medesimo articolo, comma 1. Il riparto è stato individuato sulla base della quota regionale del numero di lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati da INPS nei propri archivi.
- Il verbale di riunione del Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (CICAS), del 30/03/2020, di cui alla D.G.R. n. 419 del 15/07/2019 e alla Determinazione Direttoriale n. 280/DPG del 15/10/2019, con il quale, ai sensi dell'art. 22, del D.L. 18/2020, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro regionale per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga a seguito dell'emergenza dovuta al COVID-19.

RICHIAMATI:

- Il Messaggio INPS n. 1287, del 20/03/2020, che ha fornito una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria. Assegno di solidarietà e Cassa integrazione in deroga, riferite all'emergenza da COVID-19;
- La Circolare INPS n. 47, del 28/03/2020, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge 18/2020, unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi derogano alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.
- Il Messaggio INPS n. 1525, del 07/04/2020, che ha fornito le istruzioni operative per l'invio dei decreti di concessione regionali relativi alla Cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020.
- La Circolare n. 0000008, del 08/04/2020, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- La Circolare n. 0000011, del 01/07/2020, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto "Cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", con specifico riferimento al decreto legge n. 34 del 19/05/2020 e del decreto legge n. 52, del 16/06/2020.
- Il Messaggio INPS n. 1607, del 14/04/2020, che ha fornito una illustrazione in merito alle modifiche introdotte dall'art. 41, del decreto-legge n. 23/2020.
- La Circolare INPS n. 86 del 15/07/2020, che ha illustrato le novità apportate dal D.L. 34/2020 all'impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga e alle successive modifiche recate dal D.L. 52/2020.
- Il Messaggio INPS n. 2825, del 15/07/2020, ad oggetto "Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di calcolo delle settimane".
- Il Messaggio INPS n. 2901, del 21/07/2020, che ha fornito indicazioni in merito ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, nuova disciplina decadenziale prevista dal D.L. 52/2020.
- Il Messaggio INPS n. 3131 del 21/08/2020, ad oggetto "Prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104", con specifico riferimento all'articolo 1, comma 9, sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19.

CONSIDERATO CHE:

- I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 4, dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., sono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere ad INPS, in modalità telematica, unitamente alla lista dei beneficiari, entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo.

- La Regione istruisce le istanze presentate in ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- Con Determinazione Direttoriale n. DPG/51 del 27/04/2020, ad integrazione della precedente Determinazione Direttoriale n. DPG/48 del 23/04/2020, è stato integrato il Gruppo di lavoro a supporto del Servizio Lavoro per l'esame delle istanze per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE: con i decreti Interministeriali, n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020, sono state assegnate complessivamente risorse finanziarie pari ad € 58.657.000,00 (cinquantottomilioneisecentocinquantasettemila/00), per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i.;

RICHIAMATE LE:

- D.D. n. 92/DPG007 del 20/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 510.753,60,
- D.D. n. 100/DPG007 del 24/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.322.195,40,
- D.D. n.101/DPG007 del 25/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.063.659,60,
- D.D. n. 102/DPG007 del 28/4/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.184.116,40,
- D.D. n. 103/DPG007 del 29/04/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.289.019,50,
- D.D. n. 106/DPG007 del 30/04/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.929.392,70,
- D.D. n. 107/DPG007 del 01/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.108.214,70,
- D.D. n. 108/DPG007 del 02/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.466.558,70,
- D.D. n. 112/DPG007 del 04/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 4.767.724,80,
- D.D. n. 117 /DPG007 del 05/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 5.353.792,20,
- D.D. n. 120 /DPG007 del 07/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 3.633.117,30,
- D.D. n. 125/DPG007 del 11/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 2.435.046,30,
- D.D. n. 127/DPG007 del 14/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 6.199.804,80,
- D.D. n. 130/DPG007 del 19/05/2020, per un importo di spesa pari ad € 4.729.752,00,
- D.D. n. 134/DPG007 del 21/05/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.785.847,50,
- D.D. n. 142/DPG007 del 03/06/2020, per un impegno di spesa pari ad € 2.445.381,90,
- D.D. n. 150/DPG007 del 15/06/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.903.313,70,
- D.D. n. 156/DPG007 del 02/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 1.970.090,10,
- D.D. n. 162/DPG007 del 08/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 352.358,10,
- D.D. n. 166/DPG007 del 15/07/2020, per un impegno di spesa pari ad € 232.235,10,
- D.D. n. 178/DPG007 del 07/08/2020, per un impegno di spesa pari ad € 103.291,20,

Per un impegno finanziario complessivo pari ad € 56.785.665,60.

CONSIDERATO CHE a fronte dell'impegno finanziario sopra richiamato, residuano risorse finanziarie pari ad € 1.871.334,40 (unmilioneottocentottantunomilatrecentotrentaquattro/40) da poter utilizzare per porre in essere ulteriori autorizzazioni di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22, del DL 18/2020 e s.m.i..

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 167/DPG007 del 17/07/2020, con la quale è stata disposta la cessazione degli effetti finanziari di istanze di cassa integrazione in deroga, perché in possesso del codice 7B, con matricole cessate e con periodi superiori alle 9 settimane, per le quali non è stata emessa autorizzazione da parte di INPS.

VISTE le risultanze delle istruttorie delle istanze di cassa integrazione in deroga, presentate da datori di lavoro di cui al comma 1, dell'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., a partire dal giorno 08/04/2020, attraverso lo Sportello Informativo della Regione Abruzzo ed istruite positivamente dal Gruppo di Lavoro assegnato al Servizio Lavoro DPG007.

RITENUTO, in coerenza con:

- le disposizioni di cui all'art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i., del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020 e con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47, del 28/03/2020, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS;
- le risorse finanziarie residue a disposizione della Regione Abruzzo, pari a € 1.871.334,40, assegnate alla Regione Abruzzo di cui ai decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di:
 - 1) autorizzare le istanze di cassa integrazione in deroga, presentate dai datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e all'art. 41 del D.L. 23/2020, del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020 e con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47, del 28/03/2020, istruite positivamente dal Gruppo di Lavoro assegnato al Servizio Lavoro DPG007, per un importo complessivo di spesa, pari a € 62.969,40 (sessantaduemilanovecentosessantanove/40) in favore dei datori di lavoro di cui all'Allegato 22_COVID-19, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 2) provvedere ad inviare ad INPS, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 3319, la lista dei lavoratori beneficiari (mod. SR100);
 - 3) autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'Allegato 21_COVID-19, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle

risorse assegnate alla Regione Abruzzo con i decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020;

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio DPG007, stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77,

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, di:

- 1) **Autorizzare** le istanze di cassa integrazione in deroga, presentate dai datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i. e all'art. 41 del D.L. 23/2020, del Verbale CICAS di accordo quadro del 30/03/2020 e con le disposizioni di cui alla Circolare INPS, n. 47, del 28/03/2020, istruite positivamente dal Gruppo di Lavoro assegnato al Servizio Lavoro DPG007, per un importo complessivo di spesa, pari € 62.969,40 (sessantadue milanovecentosessantanove/40) in favore dei datori di lavoro di cui all'Allegato 22_COVID-19, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **Provvedere** ad inviare ad INPS, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "flusso B", con il numero di decretazione convenzionale 3319, la lista dei lavoratori beneficiari (mod. SR100).
- 3) **Autorizzare** INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, di cui all'Allegato 22_COVID-19, ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga nel limite delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo con i decreti Interministeriali n. 0000003, del 24 marzo 2020, n. 0000005 del 24/04/2020 e n. 0000010, del 10 luglio 2020
- 4) **trasmettere** il presente atto:
 - alla Direzione Regionale INPS Abruzzo, per gli adempimenti di competenza – direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it
 - al Direttore del Dipartimento regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
 - all'Assessore al Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali e Enti Locali e Polizia Locale;
 - all'Ispettorato Interregionale del Lavoro – IIL Roma - IIL.Roma@pec.ispettorato.gov.it
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento selfi.regione.abruzzo.it e sul BURAT;
- 6) precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Lavoro – DPG007 – Ufficio Ammortizzatori Sociali, del Dipartimento Lavoro-Sociale – DPG – Via Passolanciano, 75 - Pescara.

Il Dirigente
Dott. Pietro De Camillis
firmato digitalmente

L'Estensore
Dott. Renzo Irìde
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Renzo Irìde
firmato elettronicamente



REGIONE ABRUZZO
D.L. 18/2020 - Art. 22 "CIGD COVID-19"
All. 22_COVID-19 alla D. D.n° 205/DPG007 del 08/09/2020

n° progr.	N° ITER	Matr. INPS	DENOMINAZIONE AZIENDA	COMUNE	PR	DATA PRESENTAZIONE ISTANZA	DAL	AL	N.ORE CIGD	N. LAVORATORI BENEFICIARI
1	22060	3805101851	LIN KAI	CIVITELLA ROVETO	AQ	13/06/2020	04/05/2020	08/05/2020	80	1
2	22505	7072160159	GRUPPOCOR SRL	PESCARA	PE	16/07/2020	02/03/2020	02/05/2020	900	4
3	22510	2303978598	ROTTOLI VICTOR GIACOMO	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	18/07/2020	17/03/2020	16/05/2020	135	1
4	24100	7901210697	DEZI VINCENZO DI GLORIA DEZI E C. SAS	TORTORETO	TE	28/07/2020	04/05/2020	30/05/2020	80	1
5	25281	7900910161	FORTEZZA S.N.C. DI MICHINI A.&C.	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	31/07/2020	01/04/2020	30/04/2020	344	4
6	25294	7904758826	MAPI S.R.L.S.	TERAMO	TE	31/07/2020	01/04/2020	30/04/2020	536	7
7	25367	7902252319	LISITEA SRL	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	31/07/2020	11/05/2020	11/07/2020	464	6
8	25820	7904782869	C.L. CONFEZIONI SAS	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	05/08/2020	04/05/2020	08/05/2020	40	1
9	25822	2305722515	FALCONE SRLS	RAPINO	CH	05/08/2020	05/05/2020	09/05/2020	264	10
10	25823	7905088557	VALCONDOMINI SRL	ALBA ADRIATICA	TE	05/08/2020	04/05/2020	10/05/2020	30	1
11	25824	6003395749	CONSORZIO MEDIOLANUM PESCARA 1	PESCARA	PE	05/08/2020	04/05/2020	30/05/2020	80	1
12	25825	7903008658	DATAGEST SERVIZI INTEGRATI DEL DOTT. DI FLAVIO CO	CASTELLI	TE	07/08/2020	11/05/2020	16/05/2020	40	1
13	25826	3804487040	ARMENIA CASA DI IAPADRE E PARADISI SNC	L'AQUILA	AQ	07/08/2020	06/04/2020	10/05/2020	202	2
14	25830	3804620094	GE.DA. SRL	LECCE NEI MARSII	AQ	07/08/2020	04/05/2020	07/05/2020	160	4
15	25832	6001658006	MONACO RAG.VALENTINO	PESCARA	PE	10/08/2020	04/05/2020	05/05/2020	8	1
16	25834	6005545069	DE MASSIS MANUELA	PESCARA	PE	10/08/2020	01/05/2020	09/05/2020	12	1
17	25835	7904341916	FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BISENTI	TE	10/08/2020	09/03/2020	09/05/2020	711	6
18	25837	3804872231	D'ORAZIO BARBARA	TAGLIACOZZO	AQ	11/08/2020	04/05/2020	10/05/2020	40	2
19	25838	3805212771	PANELLA ANNAMARIA	TAGLIACOZZO	AQ	11/08/2020	04/05/2020	10/05/2020	24	1
20	25839	3805510286	AGORA' S.A.S. DI TORNAR BARBARA	AVEZZANO	AQ	11/08/2020	11/05/2020	17/05/2020	20	1
21	25840	7903873887	DIFER IMPIANTI SRL	MARTINSICURO	TE	11/08/2020	13/07/2020	19/07/2020	40	1
22	25841	6005509207	CICCONE MARCO	POPOLI	PE	11/08/2020	17/08/2020	30/08/2020	40	1



REGIONE ABRUZZO
D.L. 18/2020 - Art. 22 "CIGD COVID-19"
All. 22_COVID-19 alla D. D.n° 205/DP6007 del 08/09/2020

n° progr.	N° ITER	Matr. INPS	DENOMINAZIONE AZIENDA	COMUNE	PR	DATA PRESENTAZIONE ISTANZA	DAL	AL	N.ORE CIGD	N. LAVORATORI BENEFICIARI
23	25842	7904335258	CASALE SANTA MARIA SAS	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	12/08/2020	09/03/2020	09/05/2020	276	4
24	25844	3801549073	DE LUCA FABIO	CARSOLI	AQ	12/08/2020	27/07/2020	01/08/2020	79	2
25	25846	3805400972	LE GOLE RISTORANTE & RESORT S.R.L.	AIELLI	AQ	13/08/2020	11/03/2020	09/05/2020	360	1
26	25847	7905338188	ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO DEL MEDITERRANEO	TERAMO	TE	13/08/2020	03/08/2020	31/08/2020	315	1
27	25848	6005354232	FARICELLI PARQUETS SRLS	CEPAGATTI	PE	17/08/2020	09/03/2020	10/05/2020	360	1
28	25849	2305257013	SANDRA CERQUETI	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	19/08/2020	07/08/2020	31/08/2020	68	1
29	25850	2305838788	FRUTTA E VERDURA SRLS	CHIETI	CH	20/08/2020	01/07/2020	30/08/2020	360	1
30	25851	3802627769	WORLD SERVICE SRL	L'AQUILA	AQ	21/08/2020	01/07/2020	04/07/2020	93	5
31	25853	7905354241	CHRISTIAN MODA DI D'AMICO ANDREA	ALBA ADRIATICA	TE	22/08/2020	01/07/2020	30/08/2020	324	1
32	25855	2305218625	DA ENRICA DI ENRICA DI LUZIO	ORTONA	CH	25/08/2020	29/06/2020	30/08/2020	270	1
33	25857	2305013059	LUCCHITI	FARA SAN MARTINO	CH	27/08/2020	01/07/2020	29/08/2020	144	1
34	25858	6004294720	ECOLOGICAMENTE DI ZANNOLFI MATTEO	SPOLTORE	PE	28/08/2020	18/05/2020	23/05/2020	30	1
35	25863	7904610337	F.M.S. S.R.L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	29/08/2020	01/07/2020	30/08/2020	176	1
36	25865	3802810112	IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC.COOP. SOC.	L'AQUILA	AQ	31/08/2020	04/05/2020	09/05/2020	50	7
37	25866	3804562301	BRACERIA DI ONOFRI MASSIMO	L'AQUILA	AQ	31/08/2020	01/06/2020	07/06/2020	118	5
38	25867	3804348147	LA FRASCHETTA SAS DI DEL PINTO & C.	L'AQUILA	AQ	31/08/2020	01/06/2020	07/06/2020	12	1
39	25869	3802715455	F.LLI COLAUDA S.R.L.	L'AQUILA	AQ	31/08/2020	01/06/2020	07/06/2020	64	2
40	25870	3804958502	V'INCANTO DI BERARDINI DANIELE	CARSOLI	AQ	31/08/2020	04/05/2020	10/05/2020	59	3
41	25872	6005186437	CENTRO EQUESTRE IL MELO	PIANELLA	PE	31/08/2020	01/04/2020	31/05/2020	150	2
42	25878	2304229938	TOROSANTUCCI MARCELLA	LANCIANO	CH	31/08/2020	04/05/2020	04/07/2020	216	1

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE – SEDE DI PESCARA

**Comune di San Salvo (CH) - foglio di mappa nn. 1 e 2- SV. Z attivita' previste dall'art. 6 C. 2BIS
D.L. 80/2004 e s.m.i. Elenco Risultanze Catastali**



DEMANIO.AGDABM01.REGISTRO
UFFICIALE.0010201.08-09-2020.U

delle Infrastrutture e dei Trasporti

VERBALE DI RICOGNIZIONE

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto Legge n. 80/2004, modificato, ad opera dell'art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'art. 1, comma 907, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018

PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE TRA IL DEMANIO MARITTIMO E LE PROPRIETA' DI ALTRI SOGGETTI NEL COMUNE DI SAN SALVO (CH)

AGENZIA DEL DEMANIO

d'intesa con il

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**VISTI**

- Il Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento del 23-05-1924, n. 827;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dalla Legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- Il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", che ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio e il successivo D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019;

PREMESSO CHE

- Che il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Abruzzo con Ordinanza del 10.07.1935 ha accolto la proposta di delimitazione redatta dal perito De Marchis, nella quale veniva individuata l'allora linea di demarcazione tra il Demanio Pubblico dello Stato Ramo Marina Mercantile nel Comune di San Salvo ed i terreni di natura privata;
- Che La Corte di Cassazione sez.I Civ. con sentenza n.1227 del 1988 – n.r.g.2594/85 – trascritta al reg.par.1833 del 01.03.1999, ha riconosciuto in via definitiva, la Linea De Marchis come limite del Demanio Marittimo nel Comune di San Salvo;
- Che attualmente la linea di delimitazione del demanio marittimo del Comune di San Salvo è stata spostata, con verbale n.43 09.10.2000 ex art.32 C.N., approvato dalla Direzione Marittima di Ancona con decreto n.21/2001 in data 24.04.2001, mediamente di circa 150 – 200 metri ad est della c.d. Linea De Marchis,
- Che per i terreni posti a valle della Linea De Marchis, ed interposti tra questa e la nuova linea di delimitazione di cui sopra, è stata attivata la procedura di sclassifica ex art.35 Cod.Nav., ma non risultano espletati tutti gli adempimenti previsti e pertanto tali aree sono tuttora formalmente appartenenti al Demanio Marittimo, considerato che i beni di demanio marittimo sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, poiché possono essere sdemanializzati solo mediante un espresso e formale provvedimento di carattere costitutivo, disciplinato appunto dall'art.35 C.N. (cfr. Cassazione Civile, sez.,II, sent. n.1987 del 14.04.1985; Cassazione Civile, sez.I sent. 3950 del 21.04.1999; Cassazione Civile sez.II, sent.n.2323 del 02.03.2000; Cassazione Penale, sez.III, sent.n.7384 del 07.09.1983; Cassazione Penale, sez.III, sent.n. 3761 del 22.04.1985; Cassazione Penale, sez.III, sent.n. 11257 del 10.11.1994).
- Che è intervenuta la modifica dell'art.6 comma 2-bis D.L. n.80/2004, ad opera dell'art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'art. 1, comma 907, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- La nuova disposizione prevede che "la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti), previsione aggiunta dall'art.17 quinquies cit, è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."
- Che la norma risponde all' esigenza di rinvenire una soluzione di adeguamento del regime giuridico di quelle aree poste a valle della Linea De Marchis, alla situazione ormai da tempo consolidatasi nel senso della proprietà privata delle aree in questione;
- Che il Legislatore ha voluto individuare un criterio univoco per risolvere le incertezze emerse anche in sede giudiziaria, sulla collocazione della linea di demarcazione tra la proprietà privata ed il Demanio Pubblico dello Stato;
- Che attraverso l'adozione del predetto dettato normativo è stato introdotto uno strumento attraverso il quale le Amministrazioni coinvolte, possono effettuare una

ricognizione dell'appartenenza delle aree, facendo riferimento esclusivamente al dato catastale, non ponendo in essere alcuna azione discrezionale in merito;

- Che l'Agenzia del Demanio, nella fase di applicazione delle disposizioni contenute nella normativa in vigore per definire la linea di demarcazione, ha riscontrato alcuni aspetti relativi all'esatta interpretazione da adottare in ordine alla definizione di "risultanze catastali", tenendo in considerazione i casi dove l'area, benché non risulti intestata catastalmente al Demanio Pubblico dello Stato, deve essere considerata tale in quanto riconosciuta appartenente al Demanio Pubblico con sentenza definitiva, non trascritta presso i pubblici registri immobiliari;

IN DIPENDENZA DI TUTTO QUANTO INDICATO

- La dott.ssa Raffaella Narni, in qualità di Direttore Regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del demanio E.P.E., C.F. 06340981007 la quale, costituita con D.Lgs 30 Luglio 1999 n.300, così come modificato con D.Lgs 03 Luglio 2003 n.173, agisce in nome e per conto dello Stato;
- Il Comandante della Capitaneria di Porto di Ortona C.F. (CP) Cosmo Forte, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- I comparenti al presente verbale, si danno reciprocamente atto che, con la redazione del presente verbale, l'Agenzia del Demanio procede alla ricognizione della linea di demarcazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del Comune di San Salvo (CHIETI) ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto Legge n. 80/2004, modificato, ad opera dell'art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dall'art. 1, comma 907, L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le risultanze catastali alla data di entrata in vigore della Legge stessa, 01 gennaio 2018, così come riportate nella TAV.1 di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Lo stato vigente delle aree appartenenti al Demanio Pubblico – Ramo Marina Mercantile è riportato nella TAV.2A - PLANIMETRIA GENERALE FOGLIO DI MAPPA N. 1 SVILUPPO "Z"; e TAV. 2B - PLANIMETRIA GENERALE FOGLIO DI MAPPA N. 2 SVILUPPO "Z"; allegate rispettivamente sotto le lettere "B" e "C", che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- In particolare, la linea di demarcazione compresa nel territorio del Comune di San Salvo (CHIETI) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione di colore blu riportata nella Tavole 3A - "Planimetria di Demarcazione foglio di mappa n. 1 Sv. Z" di cui all'allegato "D" e 3B - "Planimetria di Demarcazione foglio di mappa n. 2 Sv. Z" di cui all'allegato "E" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Il presente verbale, composto di quattro facciate, viene redatto in quattro esemplari, due per ognuno degli enti rappresentati e per le conseguenti formalità, che, letto e confermato, viene riconosciuto da tutti gli intervenuti conforme al dettato normativo e sottoscritto in modalità digitale, unitamente agli allegati, come segue.


Per l'Agenzia del Demanio

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Capitaneria di Porto di Ortona

Raffaella Narni

(documento firmato digitalmente)


NARNI RAFFAELLA
IL DIRIGENTE REGIONALE
CN=NARNI RAFFAELLA
C=IT



Cosmo Forti


(documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
COSMO FORTE
Comandante Capitaneria di porto di Ortona
In Data/On Date:
mercoledì 12 agosto 2020 09:25:06



Allegati:

- a) TAV. 1 – ELENCO RISULTANZE CATASTALI FOGLI DI MAPPA N. 1 E 2 SVILUPPI “Z”;
- b) TAV. 2A - PLANIMETRIA GENERALE FOGLIO DI MAPPA N. 1 SVILUPPO “Z”;
- c) TAV. 2B - PLANIMETRIA GENERALE FOGLIO DI MAPPA N. 2 SVILUPPO “Z”;
- d) TAV. 3A – PLANIMETRIA DI DEMARCAZIONE FOGLIO DI MAPPA N. 1 SVILUPPO “Z”;
- e) TAV. 3B – PLANIMETRIA DI DEMARCAZIONE FOGLIO DI MAPPA N. 2 SVILUPPO “Z”;

 <p>AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE - SEDE DI PESCARA</p>	
<p>IL TECNICO GIUSEPPE SANFILIPPO</p> <p>SANFILIPPO GIU 2020.07.07 14:14:03E CN=SANFILIPPO GIUSEP C=IT O=AGENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.37~VATTI~06340281C RSA/2048 545</p>	<p>IL RESPONSABILE SERVIZI TERRITORIALI PE1 LUCIANO GUBIOTTI</p> <p>GUBIOTTI LUCIANO 2020.07.07 16:23:21 CN=GUBIOTTI LUCIANO C=IT O=AGENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.37~VATTI~06340281C RSA/2048 545</p>
<p>IL DIRETTORE REGIONALE RAFFAELLA NANNI NANNI RAFFAELLA IL DIRETTORE REGIONALE CN=NANNI RAFFAELLA C=IT</p> 	
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p><i>Firmato Digitalmente da/Signed by:</i> COSMO FORTE Comandante Capitaneria di porto di Ortona <i>In Data/On Date:</i> mercoledì 12 agosto 2020 10:56:44</p> 	
<p>TAV. 1</p>	<p>COMUNE DI SAN SALVO (CH) - FOGLIO DI MAPPA NN. 1 e 2 - SV. Z ATTIVITA' PREVISTE DALL'ART. 6 C. 2BIS D.L. 80/2004 e s.m.i. ELENCO RISULTANZE CATASTALI</p>
<p>DATA: Pescara, _____</p>	




COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 26.02.2020: Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.) "BONE NOVELLE", ex art. 27 LR. n. 18/1983 - Proponente: Avv. Deborah Visconti — Approvazione ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 18/1983.



Comune dell'Aquila

Settore Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo

**AVVISO DI APPROVAZIONE**

Deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 26.02.2020

OGGETTO: Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio (P.R.P.E.) "BONE NOVELLE", ex art. 27 L.R. N. 18/1983 – proponente: avv. Deborah Visconti – approvazione ai sensi dell'art. 20, L.R. 18/1983.

Il Dirigente del Settore Rigenerazione urbana, mobilità e sviluppo

VISTI gli atti relativi alla deliberazione in epigrafe;
VISTA la Legge 17.8.1942 n. 1150 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e ss.mm.ii.;
VISTI norme, regolamenti e leggi vigenti in materia

rende noto

Che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 26.2.2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e con la competenza conferita alla Giunta comunale dalla Legge 106/2011, art. 5, co. 13, lett. b), il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio (P.R.P.E.) "BONE NOVELLE".

Oggetto del Piano è l'area che comprende via Donadei e l'aggregato edilizio n. 1078, costituito da 6 Unità Strutturali (US) e facente parte del Piano di Ricostruzione, *sub ambito A – Asse centrale*.

L'Aquila, 26 giugno 2020

Il Dirigente
Avv. Domenico de Nardis

COMUNE DI PESCARA

Avviso di deposito: “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” - Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ex artt.13 e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. (c.d. TU Ambiente).



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Area "Città Intelligente"
Settore Energia Sostenibilità e Mobilità

Oggetto: “**Piano Urbano della Mobilità Sostenibile**” - Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ex artt.13 e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. (c.d. TU Ambiente).

AVVISO DI DEPOSITO

della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica ai sensi dell'art. 13, comma 5 TU Ambiente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- in riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con provvedimento dirigenziale n. gen. 02434 del 13.12.2019, si è conclusa la fase di consultazione preliminare di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del TU Ambiente;
- con nota Protocollo N.0088277/2020 del 02.07.2020 è stato trasmesso all'Autorità Competente il progetto di PUMS adeguato ai risultati della fase di consultazione preliminare, nonché il relativo Rapporto Ambientale (di seguito RA) e la Sintesi Non Tecnica

ai sensi dell'art. 14, comma 1 del TU Ambiente

RENDE NOTO CHE

1. il titolo della proposta di piano è “**Piano Urbano della Mobilità Sostenibile**” - PUMS
2. il Settore Energia, Sostenibilità e Mobilità riveste per il Comune di Pescara il ruolo di Proponente e Autorità Procedente, con l'accezione di cui all'art. 5, comma 1 del TU Ambiente
3. il Settore Ambiente e Verde - Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. riveste per il Comune di Pescara il ruolo di Autorità Competente, con l'accezione di cui all'art. 5, comma 1 del TU Ambiente. L'Autorità Competente cura la pubblicazione della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, nonché di tutto il procedimento di VAS. Tutta la documentazione pubblicata è scaricabile alla pagina internet ufficiale del Comune di Pescara, raggiungibile al link:
http://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=2770
4. la suddetta documentazione è stata trasmessa alla Regione Abruzzo e alla Provincia di Pescara per la pubblicazione sui rispettivi siti ufficiali, così come previsto all'art. 13, comma 6 TU Ambiente.
5. ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del TU Ambiente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAT, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi c/o l'Autorità Procedente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pescara.it

IL DIRIGENTE
ING. GIULIANO ROSSI
f.to digitalmente

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

Deliberazione del Consiglio Comunale del 27.05.2020, n. 9: Modifica dello Statuto Comunale per prevedere la figura del Presidente del Consiglio.

Comune di **ROCCA SAN GIOVANNI**
66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 - 60121 - 60630 - 620092 Fax 0872 620247

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9 del 27-05-2020

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE PER PREVEDERE LA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma del vigente regolamento, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DI RITO GIOVANNI ENZO	P	DI CRISCI TOMMASO	P
CARAVAGGIO FABIO	P	DI TULLIO VANESSA	P
GIARDINO MASSIMO	P	VERI' NADIA	P
AIMOLA EUSEBIO	A	Bellisario Vito	P
CARAVAGGIO CARMELITA	P	Bianco Flavia	P
VERI' TOMMASO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. . 1

Partecipano alla seduta come Assessori esterni:

D'ANGELO GIOVANNI	P
MARTELLI DOMENICO	P

Assume la presidenza il Signor DI RITO GIOVANNI ENZO, in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA..

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	N
---------------------------	---

ARGOMENTO POSTO AL N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL 27/05/20

Il Sindaco cede la parola al Segretario comunale per l'illustrazione della proposta.

A seguire, la Consigliera Nadia Veri dichiara di essere favorevole all'introduzione della figura del Presidente del Consiglio, ritenendolo segno dell'inizio di un maggiore dialogo tra maggioranza ed opposizione. Auspica, altresì, che si facciano ulteriori passi avanti sulla predetta strada anche istituendo Commissioni e Conferenza dei capigruppo. Auspica che la scelta in discussione non sia dettata dalla finalità di assegnare un ruolo ad un componente del Consiglio comunale.

Il Sindaco precisa che, con le modifiche proposte non si vuole prevedere obbligatoriamente la figura del Presidente del Consiglio, ma dare la possibilità di questa previsione, già dalla prossima Amministrazione che resterà libera di scegliere in un senso o in un altro.

Dopo ulteriore discussione, con interventi del Vice Sindaco Giovanni D'Angelo e della Consigliera Flavia Bianco, il Sindaco mette ai voti la proposta.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dal parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal competente funzionario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali;

RILEVATO che il parere suddetto è favorevole;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI	10
VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.





Comune di **ROCCA SAN GIOVANNI**
66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 - 60121 60630 - 620092 Fax 0872 620247

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.9 DEL 24-03-2020

Settore: I - AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE PER PREVEDERE LA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Comune di Rocca San Giovanni Prot. n. 0005942 del 10-09-2020 partenza Cat. 1 Cl. 4



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA - I SETTORE**

Data: 21-05-2020

Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella
[Signature]

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 21-05-2020

Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella
[Signature]

IL SOTTOSCRITTO SINDACO

PREMESSO che:

- questo comune ha una popolazione inferiore a 3000 abitanti e ha approvato il proprio statuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 7-10-1991;
- che gli articoli 25, 26 e 28 del medesimo statuto sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29-11-2006;
- che l'art. 26 è stato ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29-10-2014 per recepire la Legge 10 aprile 1991, n. 125 al fine di garantire la presenza di entrambi i sessi nella giunta;

RICHIAMATI i commi 1 e 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 portante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che testualmente recitano:

Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1. *I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.*

2. ... omissis

3. *Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.*

RAVVISATA l'opportunità di istituire la figura del Presidente del Consiglio Comunale al fine di prevedere un organo neutrale di garanzia per la corretta dialettica tra la maggioranza e l'opposizione e il corretto funzionamento dell'organo collegiale;

DATO ATTO che l'art. 19 dello statuto disciplina come segue la prima adunanza del Consiglio Comunale:

Prima adunanza e successive convocazioni

1. *La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed all'elezione del Sindaco e degli Assessori.*
2. *Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neoeletto entro dieci giorni dal giorno della proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.*
3. *La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere anziano, fino alla nomina del Sindaco e della Giunta.*
4. *La seduta è pubblica e la votazione è palese. Ad esse possono partecipare anche i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.*
5. *Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli Assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.*

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 24-03-2020 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI



6. Una volta eletti il Sindaco e la Giunta, il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme previste dalle leggi in materia e dal regolamento.

7. In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, tali funzioni sono assolte dal Consigliere anziano.

RITENUTO di dover modificare il citato articolo 19 sia per consentire l'istituzione della figura del Presidente del Consiglio, sia per adeguare le relative disposizioni agli articoli 40 e 41 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTO altresì di dover adeguare, di conseguenza, anche l'art. 33 del vigente statuto che disciplina le attribuzioni di organizzazione del Sindaco come segue:

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri, provvede alla convocazione del Consiglio comunale, fissando la data della seduta nei successivi venti giorni. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, vi provvede, previa diffida, il Prefetto;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o Consiglieri comunali, pur conservando il suo potere di indirizzo e di controllo;
- e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate, al Segretario comunale;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

VISTO l'articolo 81 dello statuto comunale in materia di adeguamento della normativa comunale a leggi sopravvenute;

CONSIDERATO che l'intero Statuto necessita di un adeguamento alle norme sopravvenute e che, nelle more di una revisione complessiva del principale strumento normativo comunale, è possibile e opportuno apportarvi parziali modifiche;

VISTO il comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 portante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che recita:

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

PROPONE

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 24-03-2020 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

- 1) di inserire nello statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 7.10.1991 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 30 del 29.11.2006 e n. 29 del 29.10.2014, dopo l'articolo 18, l'art. 18-bis del seguente tenore:

Art. 18- bis
Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti, può decidere con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti assegnati, di nominare un Presidente del Consiglio eletto tra i suoi membri. In tal caso, contestualmente, in seduta pubblica e a voto segreto, procede, con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti assegnati al consiglio, alla elezione del Presidente, scegliendolo tra i suoi membri. In caso di parità di voti tra due candidati è eletto il consigliere più anziano per età.

2. Il Presidente, se eletto, entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Presidente dura in carica fino al termine della consiliatura o fino alla sua decadenza per effetto di revoca, dimissioni o impedimento.

4. Le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate dal Sindaco.

5. Il Presidente può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e votata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di violazione di leggi, dello statuto e dei regolamenti.

6. Il Presidente, in caso di morte, dimissioni o revoca viene surrogato nella prima seduta del consiglio successiva all'evento, con le stesse modalità di elezione previste dal presente articolo.

7. In particolare, il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo, predisponde l'ordine del giorno dei lavori consiliari ed esercita tutte le attribuzioni a lui assegnate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- b) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- c) pone e precisa i termini delle questioni da discutere e da votare;
- d) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- e) mantiene l'ordine nella sala consiliare dando disposizioni sull'utilizzazione del personale di polizia municipale;
- f) può prendere la parola in ogni momento e può sospendere la seduta per assicurare il buon andamento dei lavori.

- 2) di sostituire l'art. 19 dello Statuto con il seguente:

Art. 19
Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio.

- 3) di sostituire l'art. 33 dello Statuto con il seguente:

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 24-03-2020 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

Art. 33 Attribuzioni di organizzazione**1. Il Sindaco:**

- a) **qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio**, stabilisce gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri, provvede alla convocazione del Consiglio comunale, fissando la data della seduta nei successivi venti giorni. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, vi provvede, previa diffida, il Prefetto;
- b) **qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio**, esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- c) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o Consiglieri comunali, pur conservando il suo potere di indirizzo e di controllo;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate, al Segretario comunale;
- g) **qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio**, riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.

- 4) di pubblicare all'albo on line la deliberazione che approva il presente atto, una volta divenuta esecutiva, per trenta giorni consecutivi, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.



IL SINDACO
Di Giovanni Enzo Di Rito

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
DI RITO GIOVANNI ENZO



Il SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa COLAI EZZI MARIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico, il giorno 04-06-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 248;



Il SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa COLAI EZZI MARIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 29.06.2020

- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, del D.L.vo 267/2000).

Rocca San Giovanni, li 30.06.2020



Il SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa COLAI EZZI MARIELLA

Comune di Rocca San Giovanni Prot. n. 000/19-2020 partenza Cat. 1 Cl. 4

Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 16.07.2020 - Approvazione definitiva Adeguamento delle NTA in variante al PDMC vigente in recepimento della LR 7/2019.**COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI**

Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 16-07-2020 – Approvazione definitiva Adeguamento delle NTA in variante al PDMC vigente in recepimento della LR 7/2019 - approvazione ai sensi dell'art.20 c.6 LR 18/83

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
(PROVINCIA DI CHIETI)

**AVVISO DI APPROVAZIONE DELL' ADEGUAMENTO DELLE NTA
IN VARIANTE AL PDMC VIGENTE IN RECEPIMENTO DELLA L.R.
7/2019 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20 C.6 LR 18/83**

SI RENDE NOTO

CHE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 16-07-2020 È STATA APPROVATA DEFINITIVAMENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.20 C.6 LR 18/83, L'ADEGUAMENTO DELLE NTA IN VARIANTE AL PDMC VIGENTE IN RECEPIMENTO DELLA LR 7/2019;

Rocca San Giovanni, 09/09/2020

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Federica BERRARDI



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. in riferimento al bando di concorso generale - anno 2018 - L.R. n. 96/96 e ss.mm. e il.

Comune di Roseto degli Abruzzi Prot. N. 0029330 del 08-09-2020 partenza

**CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

Provincia di Teramo

GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. IN RIFERIMENTO AL BANDO DI CONCORSO GENERALE - ANNO 2018 - L.R. N. 96/96 E SS.MM. E II.

N.	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1	XHEMALI	SAMI	7*
2	NDOJ	KASTRIOT	7
3	IACOB	MONICA	7
4	DEME	ERVIS	6
5	BECHEANU	FLORIN	6
6	DIACONU	MIHAIL	6*
7	BITRI	ETLEVA	6*
8	NIKOLLI	JULITA	6
9	MIC	ALEXANDRU	5*
10	JANAS	HENRYKA	5*
11	GJOKA	KANTO	5
12	HANNI	MARGRIT	5*
13	MONACO	PAMELA	5*
14	FORCELLA	PASQUALE	5
15	HAJDARI	LINDITA	5*
16	VASILE	CATALIN MIREL	5
17	DUTKE	VALENTINA	5
18	AGAJ	MONDA	5*
19	BEGAJ	ALKETA	5
20	JUSUFOSKI	AFIS	5
21	PALLINI	DONATO	5
22	CARROCCIA	LUCIA	5
23	HAXHILLARI	AIDA	5*
24	D'ASCENZO	MARIACHIARA	5*
25	MEMUSHAJ	LILJANA	5
26	ETTORRE	ALESSANDRO	5
27	JINGA	MARIANA	4
28	COLLE	ANNA MARIA	4
29	LASALA	ANGELA	4
30	DALIPI	ADRIATIKE	4
31	MARCATTILII	ANNA MARIA	4
32	CAPOBIANCO	ANTONIO	4
33	DI VITTORIO	PIETRO	4
34	SACCO	SONIA	4
35	DARTU	LIVIA	4
36	MAHSOUN	LATIFA	4
37	MARINARO	IVANO	4
38	ZACCHEI	OSVALDO	4
39	BUFT	LEFTER	4
40	PETRUCCI	GIACOMO FRANCO	4
41	FRAHOLLI	ANDREA	4
42	MONTI	MELANIA	4
43	TESEO	UMBERTO	4
44	DRAME	SIRA HAMADY	3
45	LUCIANI	DUSOLINA	3

Comune di Roseto degli Abruzzi Prot. N. 0029330 del 08-09-2020 partenza



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. IN RIFERIMENTO AL BANDO DI CONCORSO GENERALE - ANNO 2018 - L.R. N. 96/96 E SS.MM. E II.

N.	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
46	COPPA	GIULIANA	3
47	MERCADO	ISABEL LEONOR	3
48	RUGGERI	ANTONELLA	3
49	TAURO	DORIA	3
50	TADDEI	SONIA	3
51	PETRILLI	GIANNI	3
52	IEZZI	SERENA	2
53	DITRICH	HALINA	2
54	RYCZKO	IWONA HONORATA	2
55	OLIVIERI	ALDO	2
56	QUARANTA	FERNANDO	2
57	COZZOLINO	IMMACOLATA	2
58	RAGGIUNTI	PATRIZIO	2
59	FALGIATORE	ANNA	2
60	CIOTTI	NICOLA	2
61	DI DOMENICO	FRANCA	2
62	SACRIPANTE	GIACOMO	2
63	FLAMMINI	MIRELLA	2
64	FRUMUSACHI	TATIANA	2
65	FLAMMINI	GABRIELE	1
66	DI DOMENICO	MERA	1
67	DI MATTEO	PASQUALINO	1
	CAPPELLI	CLAUDIA	ESCLUSA
	CIOCI	MARIA	ESCLUSA
	DI BERNARDO	ANDREINA	DECEDUTA
	DIANE EPSE TINE	AWA	ESCLUSA
	GIORGINI	IVO	ESCLUSO
	MERLITTI	FRANCESCA	ESCLUSA
	SARDI	LUAN	ESCLUSO

AVVERSO LA PRESENTE GRADUATORIA DEFINITIVA, APPROVATA IN DATA 29/7/2020, E' AMMESSO RICORSO:
- AL T.A.R. SEZIONE DI L'AQUILA - ENTRO 60 GG. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE;
- AL CAPO DELLO STATO - ENTRO 120 GG. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE.

La suddetta Graduatoria, completa di tutte le informazioni relative ai partecipanti, è disponibile presso gli uffici per la consultazione e l'eventuale accesso nei termini e con i vincoli previsti dalle norme di accesso e trasparenza amministrativa, in applicazione del D. Lgs. 101/2018 "Codice in materia di Protezione dei dati personali" ed in coerenza con le Linee Guida del Garante del 15/5/2014, relative alla pubblicazione di atti e documenti contenenti dati personali dei partecipanti.

La Graduatoria, pertanto, a tutela dei dati dei concorrenti, sarà pubblicata sul sito Web del Comune di Roseto degli Abruzzi sotto forma di estratto a norma dell'art. 4 c.1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (U.E. 679/2016).

Roseto degli Abruzzi, 4/9/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott.ssa Lorena Marcelli)

COMUNE DI TOSSICIA

Deliberazione del Consiglio Comunale dell'11.08.2020, n. 23: Variante parziale al PRE ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010.



COMUNE DI TOSSICIA

(Provincia di Teramo)

C.F. 80000370678 C.A.P. 64049 Tel. 0861 698014 – Fax 698170 urbanistica@comunetossicia.gov.it

VARIANTE PARZIALE AL PRE AI SENSI DELL'ART.8 DEL DPR 160/2010

Il responsabile dell'Area urbanistica e Tecnico Manutentivo del Comune suddetto;
Vista la L.R. n.18 del 12.04.1983 nel testo in vigore;
Visto l'art.43 della L.R. 03.03.1999 n.11 , nel testo in vigore;
Visto l'art.8 del DPR 160 del 07/09/2010 , nel testo in vigore;

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art.10 della L.R. n.18/83 , nel testo in vigore, il progetto di “ Variante parziale al PRE ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010” e la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020,esecutiva, relativa alla modifica dell'art.21 delle NTA e alla variazione di destinazione d'uso delle particelle n.ri 392,104,105,107,109,112,113,352,435,450 del foglio 3 da zona “Agricola Normale” a zona “Artigianale” con i parametri urbanistici della scheda progetto SP-1 , rimarranno depositati nella Segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del seguente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;


Entro il termine di periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di variante parziale del PRE vigente;

Le osservazioni presentate , anche sotto forma di istanze, proposte o contributo,dopo tale termine , sono irricevibili.

Tossicia li, 11/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Arch. Anna Cicconi



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**
**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it